



CONCILIA LEX®
ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione III Civile
Dott. Giorgio Marzocchi

ORDINANZA EX ARTT. 185 bis, cpc e 5, co. 2, D.Lgs. 28/2010

Il giudice istruttore del Tribunale di Pavia, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.10.2015; letti gli atti e i documenti del fascicolo;

osserva

Riservato ogni provvedimento sull'ammissibilità della prova testimoniale in un giudizio avente ad oggetto l'accertamento di *an* e *quantum* dell'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio, considerati i contraddittori provvedimenti istruttori ad oggi assunti;
Vista la natura della causa, lo stato dell'istruttoria, visti i particolari rapporti personali tra attore e convenuto; il valore della lite e le questioni di diritto – processuali e sostanziali – non particolarmente complesse che vengono in considerazione nel presente giudizio;
1 / 3

MEDIAZIONE CIVILE: La condizione di procedibilità non potrà considerarsi avverata con un incontro preliminare Visto l'art. 185 bis, cpc;

PROPONE ALLE PARTI

di definire amichevolmente la lite nel modo seguente: parte convenuta si impegni al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 3.000,00 (tremila e zero zero) da intendersi comprensiva di capitale, interessi e concorso nelle spese legali. La somma potrà essere corrisposta in parte alla conclusione dell'accordo e in parte in rate mensili.
Si invitano i difensori, ove condividessero l'opportunità della proposta definizione amichevole, a prendere contatto tra loro per concordare le concrete modalità dell'accordo; ove preferissero formalizzare l'accordo in un verbale di conciliazione giudiziale, si invitano le parti ad avanzare apposita istanza di anticipazione dell'udienza;
Visto l'art. 5, co. 2, D.Lgs. 28/2010;

osserva ancora

Nel caso non fosse raggiunto un accordo amichevole entro il 29.02.2016, invita le parti ad avviare una procedura di mediazione demandata, con le modalità e i termini che seguono.
Ritenuto che il tentativo di mediazione non può considerarsi una mera formalità da assolversi con la partecipazione dei soli difensori all'incontro preliminare informativo, essendo evidente che gli avvocati – mediatori di diritto – sono già a conoscenza del contenuto e delle finalità della procedura di mediazione ed essendo al contrario necessaria la partecipazione delle parti personalmente – o dei rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti e muniti del potere di conciliare – che all'interpello del mediatore al termine dell'incontro preliminare esprimano la loro volontà di proseguire nella procedura di mediazione oltre l'incontro preliminare (ex multis, Trib. Palermo, Ord. 16.06.14; Trib. Roma, Ord. 30.06.14; Trib. Firenze, Ord. 26.11.2014; Trib. Siracusa, Ord. 17.01.15; Trib. Vasto, Sent. 9.03.15);



CONCILIA LEX®
ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

La mediazione non potrà quindi considerarsi ritualmente esperita con un semplice incontro tra i legali delle parti, ancorché i legali si presentino all'incontro muniti di procura speciale per la partecipazione alla mediazione, dal momento che nella detta procedura la funzione del legale, come definita in via interpretativa dall'art. 5, co. 1-bis e co. 2, D.Lgs. 28/2010, è di mera assistenza alla parte comparsa e non, per la formulazione normativa utilizzata e per il migliore e più efficace funzionamento dell'istituto, di rappresentanza della parte assente. Ove, nella specie, una delle parti non si presentasse personalmente al primo incontro avanti al mediatore e sia presente solo il suo difensore quale suo rappresentante, si invita la parte presente ad avanzare al mediatore istanza di rinvio della procedura per consentire che la parte assente si presenti personalmente assistita dal difensore.

MEDIAZIONE CIVILE: La condizione di procedibilità non potrà considerarsi avverata con un incontro preliminare Viste le modifiche introdotte dal D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. 98/2013;

PQM

Letto ed applicato l'art. 5, co. 2, D. Lgs. 28/2010;

Invita le parti ad avviare una mediazione, ponendo l'onere dell'avvio della procedura a carico della parte più diligente e avvisando entrambe le parti che, per l'effetto, l'esperienza della procedura di mediazione sarà condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che, considerato che il giudizio sulla mediabilità della controversia è già dato con il presente provvedimento, la condizione di procedibilità non potrà considerarsi avverata con un incontro preliminare tra i soli difensori ancorché muniti di procura speciale;

Visti gli artt. 8, co. 4-bis, D.Lgs. 28/2010, 116, co. 2, 91 e 96 co. 3, cpc, invita il mediatore a verbalizzare quale, tra le parti che parteciperanno all'incontro, dichiarerà di non voler proseguire nella mediazione oltre l'incontro preliminare;

Invita la parte più diligente ad allegare la presente ordinanza all'istanza di avvio della mediazione o all'adesione alla stessa, in modo che il mediatore possa averne conoscenza;

Assegna alle parti il termine del 1.03.2016 per la presentazione della domanda di avvio della mediazione da depositarsi, in caso di mancato accordo sulla proposta giudiziale di cui sopra, presso un organismo di mediazione regolarmente iscritto nel registro ministeriale, che svolga la sua funzione nel circondario del Tribunale di Pavia, ex art. 4, co. 1, D. Lgs. Cit.;

Fissa nuova udienza per il 29.06.2016 ore 10,30, per la verifica dell'esito della mediazione tramite la produzione, a cura della parte più diligente, del verbale completo della procedura e, in caso di suo esito negativo, per la prosecuzione del giudizio con la decisione sull'ammissibilità della prova testimoniale.

Si comunichi.

Pavia, 6 gennaio 2016